Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — **Roma - Venerdì, 13 marzo 1931 - Anno IX** — **Numero 60**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche **ai supplementi ordinari. I supplementi** straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Intern. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis ». F.lli Gius. e Mario Dessì, Corso V. Eman. n. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Inter. Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Società Edit. Intern., via V. Eman. n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone M. — **Forlì:** G. Archetti. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I.. piazza Fontane Marose; Società Editrice Intern., via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele numeri 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463. — **Parma:** Fiocadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro numero 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani numero 88; Maglione, via Due Macelli numero 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso V. Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G. Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9 — **Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace, v. D'Aquino n. 104. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C. via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82. — **Trento:** M. Disertori, v. S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n. 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini, n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, v. Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI: — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Rag. P. Taio, succ. Chiantore Mascarelli. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna**, via Milazzo 11; **Firenze**, Canto dei Nelli, 10; **Genova**, via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano**, Broletto, 24; **Napoli**, via Mezzocannone, 7; **Roma**, piazza SS. Apostoli n. 49; **Torino**, via dei Mille 24.

Veggasi le norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni ».

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere in Firenze la « Mostra internazionale canina con esperimenti di cani poliziotti e da guerra ».

Con decreto 18 febbraio 1931-IX di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo detto anno al registro n. 2 Finanze, foglio n. 224, la Federazione toscana per il movimento dei forestieri è stata autorizzata a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, una Mostra internazionale canina con esperimenti di cani poliziotti e da guerra, che avrà luogo a Firenze dal 9 al 13 maggio 1931-IX.

(1290)

Autorizzazione a promuovere la « II Esposizione italiana di architettura razionale » in Roma, Milano e Torino.

Con decreto 16 febbraio 1931-IX di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo detto anno al registro n. 2 Finanze, foglio n 223, il « Movimento italiano per l'architettura razionale » è stato autorizzato a promuovere, ai termini e per gli effetti del R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, la II Esposizione italiana di architettura razionale, da inaugurarsi in Roma nel mese di marzo 1931-IX, rimanendo aperta, per la durata di un mese, nelle città di Roma, Milano e Torino.

(1291)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **430.**

LEGGE 19 febbraio 1931, n. **189.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 luglio 1930, n. 1185, riguardante il condono di assegni corrisposti alle famiglie degli scomparsi con l'involucro del dirigibile « Italia ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 10 luglio 1930, n. 1185, riguardante il condono di assegni corrisposti alle famiglie degli scomparsi con l'involucro del dirigibile « Italia », sostituendosi all'art. 1 il seguente:

« Sono condonate le somme liquidate o da liquidarsi per assegni e indennità agli ufficiali ed operai scomparsi nel naufragio del dirigibile « Italia », corrisposte o da corrispondersi alle rispettive famiglie per il periodo dal 26 maggio 1928, giorno successivo a quello del naufragio, al 29 settembre 1929, giorno successivo a quello del verbale che stabilì la data del naufragio stesso ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 febbraio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 431.

LEGGE 16 febbraio 1931, n. 188.

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 giugno 1930, n. 964, contenente norme per l'uso delle qualifiche accademiche di dottore in ingegneria e in chimica industriale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 26 giugno 1930, n. 964, contenente norme per l'uso delle qualifiche accademiche di dottore in ingegneria ed in chimica industriale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 432.

LEGGE 16 febbraio 1931, n. 190.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 988, recante variazioni al riparto tra i tagli delle monete d'argento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 3 luglio 1930, numero 988, recante variazioni al riparto tra i tagli delle monete di argento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 433.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 febbraio 1931, n. 192.

Autorizzazione al Ministro per le finanze a garantire e facilitare nuovi finanziamenti alla Società « Migiurtinia ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1929, n. 888;
Visto il R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1653;
Ritenuto che la Società saline ed industrie della Somalia Settentrionale « Migiurtina », ha dimostrato la necessità e l'urgenza di contrarre nuovi finanziamenti per L. 25.000.000 in aggiunta a quelli precedentemente concessile dallo Stato nonchè a quelli dallo Stato garantiti a norma del R. decreto-legge 9 maggio 1929, n. 888, e ciò per ultimare gli impianti della Salina di Hafun ed entrare nella fase di effettivo esercizio;
Ritenuta la urgente necessità anche nell'interesse dello Stato e per l'avvaloramento economico della Somalia di facilitare alla predetta Società « Migiurtinia » l'occorrente ulteriore finanziamento di L. 25.000.000 da contrarsi per lire 10.000.000 senza la garanzia dello Stato e per la restante somma di L. 15.000.000 con la garanzia dello Stato;
Ritenuta altresì l'opportunità di dare una nuova sistemazione ai finanziamenti precedentemente concessi alla Società « Migiurtinia »;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del R. decreto-legge 6 novembre 1930, numero 1653, sono sostituite dalle seguenti.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze, di concerto con quello per le colonie, è autorizzato a consentire, con apposite convenzioni e con le modalità che crederà opportune, la postergazione delle garanzie costituite a favore dello Stato per i mutui concessi alla Società « Migiurtinia » direttamente dallo Stato e per quelli garantiti dallo Stato medesimo a norma del R. decreto-legge 9 maggio 1929, n. 888.

Tale postergazione potrà essere consentita a favore degli Istituti di credito privati che abbiano a concedere alla detta Società « Migiurtinia » dei finanziamenti nei limiti di lire 10.000.000 di capitale, oltre interessi ed accessori e sino alla completa estinzione dei detti finanziamenti, in modo che la Società possa costituire, a loro garanzia, una prima ipoteca.

Il Ministro per le finanze è anche autorizzato a riconoscere a favore dei predetti Istituti sovventori che i crediti in capitale, interessi ed accessori dipendenti dalle sovven-

zioni da essi prestate godano di un diritto di prelazione da valere in ogni caso sulla attività della Società, in modo che tali crediti siano pagati con preferenza nei confronti di quelli dello Stato, di quelli dallo Stato garantiti a norma del citato R. decreto-legge 9 maggio 1929, n. 888, modificato come al presente decreto, nonchè di quelli che andranno a costituirsi in conformità al successivo art. 3.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze, di concerto con quello per le colonie, è inoltre autorizzato a consentire con apposite convenzioni, e con le cautele che riterrà opportune adottare, la garanzia dello Stato per il capitale e gli interessi di nuove operazioni di mutuo da concludersi dalla Società « Migiurtinia », sino al limite massimo di L. 15.000.000 in capitale, con obbligo di rimborso rateale dal 1936 al 1945.

Art. 4.

Il Ministro per le finanze, di concerto con quello per le colonie, è altresì autorizzato a stabilire per il capitale e gli interessi dei mutui di cui al R. decreto-legge 9 maggio 1929, n. 888, un piano di rimborso rateale con garanzia statale per capitale e per interessi, che avrà inizio col 1936 e termine non oltre il 1945.

Art. 5.

Il Ministro per le finanze, di concerto con quello per le colonie, è infine autorizzato a sistemare, con apposita convenzione, nel modo che riterrà più opportuno nell'interesse dello Stato, il credito derivante dai mutui di complessive lire 25.000.000 direttamente concessi dallo Stato alla Società « Migiurtinia ».

Art. 6.

Le convenzioni, gli atti e i contratti che comunque si rendessero necessari per l'esecuzione del presente decreto sono soggetti alla sola tassa fissa di registro di L. 100. L'esenzione delle tasse ipotecarie è accordata limitatamente ai mutui concessi direttamente dallo Stato o da esso solamente garantiti, compresi quelli di cui alle precedenti convenzioni stipulate con la Società « Migiurtinia », ed esclusa l'ipoteca da iscriversi a favore degli Istituti finanziatori per le operazioni di cui all'art. 2 del presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 306, *foglio* 47. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **434**.

REGIO DECRETO 19 febbraio 1931, n. **193**.

Agevolazioni postali per il carteggio della tombola nazionale pro Grande Ospedale civico « Piemonte » di Messina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2971;

Vista la domanda con la quale il presidente del Grande Ospedale civico « Piemonte » di Messina, concessionario della tombola nazionale da estrarsi in Roma in forza del decreto del prefetto di Messina del 26 ottobre 1920, n. 30643, chiede le agevolazioni postali previste dal Regio decreto sopra citato per il carteggio della tombola stessa;

Considerate le finalità filantropiche dell'iniziativa;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al carteggio della tombola nazionale pro Grande Ospedale civico « Piemonte » di Messina sono accordate le agevolazioni postali di cui al R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2971.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 306, *foglio* 48. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **435**.

REGIO DECRETO 19 febbraio 1931, n. **194**.

Descrizione tecnica del francobollo ordinario da centesimi 2.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto 28 febbraio 1930, n. 138, che autorizza l'emissione di un nuovo francobollo ordinario da centesimi 2;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il nuovo francobollo ordinario da centesimi 2 è stampato col sistema fotocalcografico, su carta filigranata, con Corona Reale, ed ha le dimensioni, nel disegno, di millimetri 17 per 21.

Nel disegno campeggia in chiaro, su fondo scuro, lo Stemma Italiano con i Fasci Littori.

Sotto lo Stemma figura una fascia rettangolare divisa in tre parti: la centrale racchiude la leggenda: « Poste Italiane » quella di sinistra la parola abbreviata « Cent. » e quella di destra il numero « 2 ».

Le leggende sono bianche su fondo scuro.

Il colore usato nella stampa è l'arancione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 306, *foglio* 49. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 436.

REGIO DECRETO 29 gennaio 1931, n. 201.

Determinazione del contributo per l'anno 1931 dovuto dagli esercenti l'industria zolfifera siciliana per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro nelle miniere.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vedute le leggi 11 luglio 1904, n. 396, e 14 luglio 1907, n. 527;

Veduto l'art. 2 del decreto-legge 6 maggio 1915, n. 590, recante provvedimenti relativi al Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo, ora Sindacato obbligatorio siciliano infortuni solfare (S.O.S.I.S.);

Veduto il R. decreto 7 febbraio 1929-VII, n. 223, con il quale a decorrere dal 1° gennaio 1929 fu stabilita in L. 15 la misura del contributo al Sindacato predetto ai sensi delle leggi e del decreto-legge predetti, per l'esercizio 1929, e mantenuta anche per il successivo anno 1930;

Veduto il R. decreto-legge 26 novembre 1925, n. 2149, recante provvedimenti per la riscossione del contributo suddetto;

Veduto il R. decreto 27 maggio 1926, che scioglie il Consiglio di amministrazione e tutti gli altri organi elettivi del Sindacato predetto e nomina il Regio commissario;

Veduto il bilancio preventivo per l'anno 1931 presentato dal Regio commissario presso il Sindacato, e la relazione che l'accompagna;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La misura del contributo dovuto per l'esercizio 1931 al Sindacato obbligatorio siciliano infortuni solfare ai termini delle leggi 11 luglio 1904, n. 396, e 14 luglio 1907, n. 527, nonchè del decreto-legge 6 maggio 1915, n. 590, dal 1° gennaio è fissata in L. 14,50 per tonnellata di zolfo.

Art. 2.

L'indicato contributo di L. 14,50 verrà ripartito nel modo seguente:

a) L. 10,75 per tonnellata saranno attribuite al bilancio assicurativo dell'esercizio 1931, a norma dell'art. 1 della legge 11 luglio 1904, n. 396;

b) L. 3,75 per tonnellata saranno attribuite al bilancio sanitario dell'esercizio 1931, a norma dell'art. 9 della legge 14 luglio 1907, n. 527.

Art. 3.

Il Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana provvederà dal 1° gennaio 1931 alla riscossione del detto contributo, con le modalità stabilite dal decreto-legge 26 novembre 1925, n. 2149.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 306, *foglio* 57. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 437.

REGIO DECRETO 29 gennaio 1931, n. 197.

Istituzione di Regi istituti scolastici in Tangeri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 18 dicembre 1910, n. 867;

Visto il regolamento per le scuole italiane all'estero, approvato con decreto-legge 22 agosto 1915, n. 1993;

Visto il R. decreto 19 aprile 1923, n. 993;

Visto il R. decreto 15 luglio 1923, n. 1659;

Visto il R. decreto-legge 24 ottobre 1924, n. 1847;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono istituite in Tangeri una Regia scuola elementare con Giardino d'infanzia ed una Regia scuola media.

Alle dette scuole è annesso un Convitto maschile.

Art. 2.

Il Ministero degli affari esteri è incaricato di provvedere al funzionamento dei suddetti Istituti scolastici con i fondi ordinari di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a partire dal 16 settembre 1929.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 306, *foglio* 52. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 438.

REGIO DECRETO 13 novembre 1930, n. 1942.

Aumento del contributo scolastico dovuto dal comune di Legnago in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 18 febbraio 1915, n. 563, col quale l'Amministrazione di parte delle scuole elementari e popolari della provincia di Verona è stata affidata al Consiglio scolastico della provincia stessa a decorrere dal 1° maggio 1915;

Veduto che a carico del comune di Legnago, come risulta dall'elenco annesso al citato Regio decreto, fu consolidato, a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, l'annuo contributo di L. 47.651,11;

Veduto che alcune scuole del predetto comune di Legnago, già inscritte al Monte pensioni comunale al momento dell'applicazione della legge 4 giugno 1911, n. 487, sono state, in seguito alla cessazione dal servizio degli insegnanti alle scuole stesse preposti, inscritti al Monte pensioni governativo;

Veduto l'ultimo comma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487;

Vedute le deliberazioni del Consiglio scolastico regionale del Veneto e del podestà del comune di Legnago, con le quali il contributo predetto viene elevato:

a L. 47.736,91 dal 1° maggio 1915,
a L. 47.822,71 dal 1° ottobre 1918;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo scolastico che il comune di Legnago, della provincia di Verona, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 47.651,11 col R. decreto 18 febbraio 1915, n. 563, è elevato come appresso:

a L. 47.736,91 dal 1° maggio 1915 al 30 settembre 1918;
a L. 47.822,71 dal 1° ottobre 1918.

Art. 2.

L'elenco annesso al R. decreto 18 febbraio 1915, n. 563, è rettificato, nella parte relativa al comune di Legnago, come all'unito elenco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 novembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 306, *foglio* 39. — MANCINI.

PROVINCIA DI VERONA.

ELENCO delle somme che i Comuni sottoindicati devono annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in seguito al passaggio delle scuole elementari all'Amministrazione scolastica regionale.

COMUNI	Ammontare annuo del contributo approvato con R. decreto 18 febbraio 1915, n. 563			Ammontare annuo del contributo risultante dalla nuova liquidazione		
	per stipendi ed assegni a norma del § 1 articolo 17 della legge 4 giugno 1911 n. 487	per quota Monte pensioni a norma del § 2 articolo 17 della legge 4 giugno 1911 n. 487	Totale	per stipendi ed assegni a norma del § 1 articolo 17 della legge 4 giugno 1911. n. 487	per quota Monte pensioni a norma del § 2 articolo 17 della legge 4 giugno 1911. n. 487	Totale
Legnago.	45.644,64	2.006,47	47.651,11			
Nuova liquidazione:						
dal 1° maggio 1915 . .				45.644,64	2.092,27	47.736,91
dal 1° ottobre 1918 . .				45.644,64	2.178,07	47.822,71

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.
Il Ministro per l'educazione nazionale: GIULIANO.

Numero di pubblicazione **439.**

REGIO DECRETO 22 dicembre 1930, n. **1944.**

Confisca dei beni senussiti in Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica 26 giugno 1927, n. 1013;

Considerato che una lunga esperienza ha ormai dimostrato che la Confraternita senussita per la sua organizzazione interna e per il modo con cui svolge i propri rapporti col Governo della Cirenaica è irriducibile a forme di attività compatibili coll'esistenza dello Stato;

Considerato che tutti i tentativi fatti nel passato per ricondurre la Confraternita nell'àmbito della legalità e al perseguimento dei fini leciti sono rimasti inefficaci per la pervicace ostilità all'Italia dei capi della Confraternita;

Considerato che le risorse economiche che la Senussia trae in Cirenaica dalle varie sue attività patrimoniali nonchè dalle attività patrimoniali dei singoli membri della Famiglia senussita hanno sempre servito e tuttora servono ad alimentare la ribellione, e che perciò è necessario confiscarle a favore dello Stato; colla sola eccezione per quanto riguarda quei beni mobili e immobili aventi per propria natura una destinazione religiosa;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Tutti i beni mobili ed immobili a qualunque titolo spettanti alla Confraternita senussita in Cirenaica, o che comunque si trovino in suo possesso, sono trasferiti al demanio della Colonia, con l'osservanza delle norme seguenti.

Art. 2.

Sono compresi nei beni di cui all'articolo precedente tutti quelli, comunque acquisiti alla Confraternita senussita, o ad essa conferiti a titolo di *sadaga*, o costituiti in *waqf* o *habs*, o sotto qualsiasi altra forma dedicati da singoli individui, famiglie, *biùt, aile, cabile* alla *tariqah* di Sidi Mohammed Ben Alì Es-Senussi ed ai suoi successori, od anche lasciati, pei fini della *tariqa* stessa, a loro *chalifa, mokaddem, scech zauia, achuàn;* nonchè le rendite o canoni a qualunque titolo gravanti su beni immobili a favore della Confraternita suddetta.

Art. 3.

Gli immobili di cui ai precedenti articoli, siano urbani che rustici, passano al demanio della Colonia nello stato in cui si trovano, senza distinzione dell'uso al quale sono adibiti, e, quindi, gli edifici delle *zauie*, con loro pertinenze, annessi e connessi; i *haràm zauia;* i giardini con le acque sorgive e correnti che non siano per loro natura demaniali; i terreni da semina, da pascolo ed a bosco, e senza distinzione del modo in cui se ne effettua l'uso ed il godimento.

I terreni sui quali la Confraternita senussita esercita, in forza di convenzioni o consuetudini, diritto di semina passano in piena proprietà del demanio della Colonia.

Art. 4.

Sono trasferiti al patrimonio della Colonia tutti i beni mobili ed immobili di proprietà privata o comunque in possesso dei membri della Famiglia senussita in Cirenaica.

Art. 5.

I beni mobili di cui ai precedenti articoli — numerario, titoli, prodotti agricoli, bestiame, suppellettili ed altri — passano al patrimonio della Colonia nello stato in cui sono e presso chiunque si trovano, esclusi quei particolari oggetti di riconosciuto carattere *waqf* che il Governo ritenesse mantenere vincolati ai fini stabiliti dai costituenti.

Art. 6.

Gli immobili consacrati ad uso di moschea e di sepoltura conservano il loro carattere *waqf* ed entrano a far parte dagli *auqàf* pubblici della Colonia ai sensi dell'art. 8 ultimo comma del R. decreto 3 luglio 1921, n. 1207, che approva le norme per l'accertamento e la conservazione dei diritti fondiari nella Tripolitania e nella Cirenaica.

Art. 7.

Restano impregiudicati i diritti dei terzi costituiti su immobili della Confraternita senussita pel tramite o con l'autorizzazione del Governo della Colonia.

Si presumono invece fatti in frode, e pertanto sono nulli, tutti gli altri atti relativi ai beni della Confraternita o dei membri della Famiglia senussita in Cirenaica stipulati successivamente al 1° gennaio 1923 ancorchè iscritti nei registri fondiari, salvo decisione diversa del Governatore.

Art. 8.

L'Amministrazione della Colonia si immetterà in possesso di tutti i beni mobili ed immobili a tenore del presente decreto e curerà l'iscrizione degli immobili nei registri fondiari a sensi del R. decreto 3 luglio 1921, n. 1207.

Non è ammessa azione davanti alle autorità giudiziarie contro la presa di possesso, da parte dell'Amministrazione, dei beni contemplati nel presente decreto.

Ordiniamo che il prseente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 306, *foglio* 45. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **440.**

REGIO DECRETO 30 ottobre 1930, n. **1846.**

Modifiche allo statuto della Regia università di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della Regia università di Napoli approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2090, e modificato con Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2281, e 31 ottobre 1929, n. 2474;

Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della Università predetta;

Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Sentito il Consiglio superiore della educazione nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Napoli, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2090, e modificato con Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2281, e 13 ottobre 1929, n. 2474, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Sono soppressi gli articoli 29, 30 e quelli da 115 a 119.

In conseguenza della soppressione di tali articoli e delle aggiunte che saranno disposte, è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.

Art. 22. — E' sostituito con il seguente:

« Gli esami di profitto e quelli di laurea e di diploma hanno luogo in due sessioni: la prima ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi, la seconda un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico ».

Dopo l'art. 26 è aggiunto il seguente:

« Art. 27. — Le Facoltà o Scuole propongono i singoli piani di studio, che vengono comunicati agli studenti mediante il manifesto annuale. Gli studenti sono liberi di variare i piani proposti, purchè prendano iscrizione e superino gli esami nel numero minimo di materie fissato per il conseguimento di ciascuna laurea o diploma ».

Art. 29 (già 28). — I) Il primo alinea è così modificato: « Le materie d'insegnamento per il conseguimento della laurea in giurisprudenza sono le seguenti: ».

II) All'elenco degli insegnamenti è aggiunto, con il n. 31, il « diritto agrario ».

Art. 31 (già 32). — E' limitato ai primi due commi, modificandosi nel seguente modo le ultime parole del secondo comma: « . . . . delle materie indicate per ciascuno dei due corsi di studio negli articoli 29 e 30 ».

Dopo l'art. 31 (già 32) è aggiunto un nuovo articolo 32, che viene costituito dai commi terzo e quarto dell'art. 31 (già 32).

Art. 44. — Nell'elenco degli insegnamenti della Facoltà di lettere e filosofia è soppresso l'insegnamento di « Storia del Cristianesimo » di cui al n. 21.

In conseguenza di tale soppressione è modificata la numerazione degli insegnamenti successivi.

Art. 46. — E' sostituito con il seguente:

« Lo studente, che non segua il piano di studi consigliato dalla Facoltà, deve, per presentarsi agli esami di laurea in lettere, avere preso iscrizione e superati gli esami:

a) nel primo biennio: in otto materie, delle quali almeno quattro biennali, scelte fra quelle elencate all'art. 44;

b) nel secondo biennio:

per il gruppo di filologia moderna: in dieci materie scelte fra quelle elencate all'art. 44;

per il gruppo di filologia classica: in dieci materie scelte fra quelle elencate all'art. 44 o fra quelle di altre Facoltà;

per il gruppo di storia: in sette materie scelte fra quelle elencate all'art. 44 o fra quelle di altre Facoltà.

Le materie di altre Facoltà, pei gruppi nei quali è consentito seguirle, non possono mai essere più di tre e la loro scelta deve essere approvata dalla Facoltà ».

Art. 48. — E' sostituito con il seguente:

« Lo studente, che non segua il piano di studi consigliato dalla Facoltà, deve, per presentarsi agli esami di laurea in filosofia, aver preso iscrizione e superati gli esami:

a) nel primo biennio: in otto materie, delle quali almeno quattro biennali, scelte fra quelle elencate all'art. 44;

b) nel secondo biennio: in sette materie, delle quali almeno tre biennali, scelte fra quelle elencate all'art. 44 o fra quelle di altre Facoltà.

Le materie di altre Facoltà non possono mai essere più di tre e la loro scelta deve essere approvata dalla Facoltà ».

Art. 66. — E' sostituito con il seguente:

« Lo studente che non segua il piano di studi consigliato dalla Facoltà, deve, per presentarsi agli esami di laurea, avere preso iscrizione e superato gli esami in almeno 23 materie scelte fra quelle elencate all'art. 62 ».

Art. 82. — All'elenco degli insegnamenti della Scuola di perfezionamento in ostetricia e ginecologia è aggiunto, col n. 6, l'insegnamento di: « Actinoterapia ginecologica ».

Art. 110. — Il primo comma è sostituito con il seguente:

« La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce le lauree in matematica, in fisica, in chimica, in scienze naturali e tre lauree miste: in matematica e fisica, in scienze naturali e geografia e in scienze naturali e chimica ».

Art. 111. — All'elenco delle materie d'insegnamento della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali sono aggiunti i seguenti due insegnamenti:

« 40. Parassitologia;
41. Geochimica ».

Art. 114. — E' sostituito con il seguente:

« Lo studente, che non segua il piano di studi consigliato dalla Facoltà, deve soddisfare alle seguenti condizioni:

per la laurea in matematica: prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 14 materie scelte fra quelle elencate all'art. 111, ai numeri 1 a 5, e 7 a 19;

per la laurea in fisica: prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 13 materie scelte fra quelle elencate all'art. 111 ai numeri 1 a 5, 7, 11, 13 a 20, 24, 31 ed elettrotecnica e fisica-tecnica della Scuola d'ingegneria ed inoltre frequentare per un biennio i laboratori di chimica e di fisica;

per la laurea in chimica: prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 10 materie scelte fra quelle elencate all'art. 111 ai numeri 1, 2, 5, 7, 12, 16, 18 a 22, 23, 24, 26, 28, 35 e fra i corsi di chimica farmaceutica e bromatologica della Scuola di farmacia, chimica docimastica e chimica industriale della Scuola d'ingegneria, chimica biologica della Facoltà di medicina ed inoltre frequentare per un quadriennio il laboratorio di chimica e per un biennio quello di fisica;

per la laurea in scienze naturali: prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 14 materie scelte fra quelle elencate all'art. 111 ai numeri 16, 18, 19, 22 a 35 e 38 e il corso di chimica biologica della Facoltà di medicina e inoltre frequentare il laboratorio di chimica per un biennio e sei corsi di esercitazioni nei laboratori di storia naturale, dei quali uno biennale;

per la laurea mista in matematica e fisica: prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 12 materie scelte fra quelle indicate all'art. 111, ai numeri 7, 9, 11, 13, 17, 31, 36, 37 e superare quegli esami di integrazione che siano eventualmente stabiliti dalla Facoltà;

per la laurea mista in scienze naturali e geografia: prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 16 mate

rie scelte fra quelle elencate all'art. 111 ai numeri 16, 18, 19, 22 a 35, 37 e il corso di geografia della Facoltà di lettere e fra quegli altri corsi che la Facoltà potrà annualmente indicare nel manifesto degli studi fra i propri o fra quelli di altre Facoltà o Scuole; e seguire inoltre sei corsi di esercitazioni pratiche;

per la laurea mista in scienze naturali e chimica: prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 16 materie scelte fra quelle elencate all'art. 111, ai numeri 16, 18 a 35 e 38, e inoltre frequentare il laboratorio di chimica per un triennio e quattro corsi di esercitazioni nei laboratori di storia naturale ».

Art. 115 (già 120). — Nell'elenco delle materie del secondo anno del corso propedeutico agli studi d'ingegneria, all'indicazione dell'insegnamento « disegno di architettura elementare » è sostituita quella di « disegno di architettura ».

Art. 120 (già 125). — L'ultimo comma è sostituito con il seguente:

« Il candidato, se laureando in fisica, viene interrogato anche sull'esito della prova pratica; se laureando in chimica, oltre a rispondere alle interrogazioni relative alla prova pratica, dovrà dar prova di sufficiente cultura generale in base a programma stabilito dalla Facoltà; se laureando in scienze naturali, deve dimostrare perizia nel riconoscimento di piante ed animali, di minerali, rocce e fossili ».

Art. 122 (già 127). — Alla fine dell'articolo sono aggiunte le parole « e fossili ».

Dopo il suddetto articolo è aggiunto il seguente:

« Art. 123. — L'aspirante alla laurea mista in scienze naturali e chimica, che abbia superato il numero prescritto di esami di profitto, deve sostenere un esame di cultura generale riguardante le scienze naturali e chimiche e consistente in una prova orale sopra un programma stabilito dalla Facoltà, in una prova pratica di scienze naturali e in una prova pratica di chimica.

Il candidato deve inoltre presentare una dissertazione scritta sopra un argomento di scienze naturali o di chimica per sostenere poi la discussione ».

Art. 129 (già 133). — E' sostituito con il seguente:

« Lo studente, che non segua il piano di studi consigliato dalla Scuola, deve, per conseguire il diploma in farmacia, seguire i corsi e superare gli esami in almeno otto materie scelte fra quelle elencate nell'art. 126 e fra le materie delle Facoltà di scienze e di medicina che saranno indicate dalla Scuola nel manifesto annuale, e inoltre in quattro corsi di esercitazioni pratiche nei laboratori ».

Art. 130 (già 134). — E' sostituito con il seguente:

« Lo studente, che non segua il piano di studi consigliato dalla Scuola, deve, per conseguire la laurea in chimica e farmacia, seguire i corsi e superare gli esami in almeno 14 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 126 e fra quelle delle Facoltà di medicina e di scienze che saranno indicate dalla Scuola nel manifesto annuale, e inoltre in quattro corsi di esercitazioni pratiche nei laboratori ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 304, *foglio* 112. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **441.**

REGIO DECRETO 16 febbraio 1931, n. **202.**

Conferma in servizio del personale a ferma temporanea dell'Amministrazione del Fondo per il culto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto l'art. 8 del R. decreto 29 giugno 1924, n. 1086;
Visto il R. decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1494;
Visto il R. decreto 8 agosto 1930, n. 1355;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È confermato in servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 1931 fino al 30 giugno 1931, nel ridotto numero di 14 impiegati, il personale a ferma temporanea della Direzione generale del Fondo per il culto, per il compimento delle operazioni riguardanti il miglioramento economico del clero e la sistemazione del carico delle entrate del detto Fondo per il culto.

Art. 2.

Le vacanze che eventualmente saranno per verificarsi nel personale di cui nel precedente articolo, non saranno rimpiazzate.

Art. 3.

Per la corresponsione degli assegni dovuti al suddetto personale saranno introdotte, con decreto del Ministro per le finanze, nello stato di previsione dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio 1930-31, le occorrenti variazioni compensative.

Gli assegni suddetti sono soggetti alla riduzione del 12 % stabilita dal R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 306, *foglio* 58. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **442.**

REGIO DECRETO 20 novembre 1930, n. **1941.**

Determinazione dei contributi scolastici dei comuni di Asti e Cinaglio e annullamento di quelli già fissati a carico degli ex comuni di Castiglione d'Asti, San Marzanotto, Serravalle d'Asti, Sessant e Vaglierano.

N. 1941. R. decreto 20 novembre 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, i contributi scolastici che i co-

muni di Asti e Cinaglio, della provincia di Alessandria, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 125.896,29 ed in L. 2328,61, sono rispettivamente variati in L. 136.213,81 ed in L. 2182,78 a decorrere dal 1° settembre 1929, e col quale sono annullati, con la medesima decorrenza, i contributi annui di L. 1452,12, L. 2296,88, L. 1338,26, L. 3530,03 e L. 1554,40 rispettivamente liquidati a carico dei cessati comuni di Castiglione d'Asti, San Marzanotto, Serravalle d'Asti, Sessant e Vaglierano, in dipendenza della stessa disposizione legislativa.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1931 - Anno IX

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1931.
Autorizzazione all'Istituto italiano di credito marittimo con sede in Roma ad assumere il seguito degli affari della Banca cooperativa popolare di Legnago in liquidazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i Regi decreti 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, numeri 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;
Vista la domanda con la quale l'Istituto italiano di credito marittimo, ha chiesto di essere autorizzato a prendere il seguito degli affari della Banca popolare cooperativa di Legnago — in liquidazione — sostituendosi a quest'ultima soltanto nelle dipendenze di: Casaleone, Nogara, Oppeano, Sanguinetto e San Pietro di Morubio;
Sentito l'Istituto di emissione:

Decreta:

La Società anonima Istituto italiano di credito marittimo con sede in Roma, è autorizzato a prendere il seguito degli affari della Banca popolare cooperativa di Legnano — in liquidazione — sostituendosi a quest'ultima soltanto nelle dipendenze di: Casaleone, Nogara, Oppeano, Sanguinetto e San Pietro Morubio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 febbraio 1931 - Anno IX

Il Ministro per le finanze: Mosconi.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: Acerbo.

(1292)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 211 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Marzan » e « Gherzetich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Marzan Caterina ved. di Vincenzo, figlia del fu Giuseppe Gherzetich e della fu Francesca Gherzetich, nata a Novacco di Pisino il 21 gennaio 1883, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marzani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli legittimi, nati a Rovigno: Marcello-Bruno, il 12 novembre 1908; Gemma, il 26 agosto 1911; Giordano, il 25 marzo 1918; Luigi, il 3 marzo 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: Leone Leone.

(596)

N. 212 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Marussich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Marussich Angela ved. di Michele, figlia del fu Dallamarina Domenico e della fu Giacoma Rocco, nata il 2 aprile 1857 a Rovigno, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marussi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli legittimi nati a Rovigno: Giacoma, il 12 dicembre 1882; Giovanni, il 3 luglio 1897; Domenico, il 29 dicembre 1898.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: Leone Leone.

(597)

N. 213 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Martincich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Martincich Antonio, figlio di Antonio e di Maria Poldrugo, nato ad Albona il 10 aprile 1875, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Raganzini Maria-Antonia di Giulio e fu Retz Carolina il 21 dicembre 1879.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(598)

N. 26 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Nezic » (Nesich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Nezic (Nesich) Guido, figlio del fu Antonio e della fu Bradicich (Bradicic) Maria, nato a Pedena (Pisino) il 14 maggio 1874, e abitante a Pedena 56, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Nessi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Ivich Rosa fu Giovanni e fu Salamon Giacomina, nata a Gallignana il 2 giugno 1875, ed alle loro figlie nate a Pedena: Bogomila il 26 agosto 1911; Rosa, il 9 aprile 1915; Maria, l'11 agosto 1902.
Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.
Pola, addì 12 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

599)

N. 29 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Nacinovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il perere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Nacinovich Giovanni, figlio del fu Stefano e della fu Glavich Caterina, nato a Pisino il 1° gennaio 1845, e abitante a Pisino via Giuseppe Mazzini 695, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Nacini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Pilat Mattea fu Simeone e fu Dorcich Mattea, nata a Pisino il 1° maggio 1844, al figlio Nacinovich Adalberto di Giovanni e di Mateicich Caterina, nata a Pisino il 22 aprile 1874.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(600)

N. 36 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Nadissic » (Nadissich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Nadissic (Nadissich) Antonio, figlio di Giovanni e di Zulle Fosca, nato a Lindaro il 23 ottobre 1894, e abitante a Cattuni n. 202, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Nadissi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche moglie Saina Maria fu

Antonio e fu Saina Francesca, nata a Lindaro il 4 ottobre 1901, ed ai loro figli nati a Lindaro: Luigi, il 3 gennaio 1924; Carlo, il 26 agosto 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(601)

N. 36 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Nadissic » (Nadissich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Nadissic (Nadissich) Giovanni, figlio del fu Giuseppe e della fu Sajina (Saina) Martina, nato a Lindaro il 25 dicembre 1869, e abitante a Cattuni 202, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Nadissi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Zulle Fosca di Giuseppe e della fu Barbara Milotich, nata a Lindaro, il 20 marzo 1873, ed ai loro figli nati a Lindaro: Giuseppina, il 21 aprile 1910; Vincenzo, il 18 novembre 1903; Ermanno, il 26 ottobre 1905; Carlo, il 12 agosto 1907; Ercole, il 17 ottobre 1912; Vittorio, il 10 giugno 1914; alle sorelle nate a Lindaro: Maria, il 20 ottobre 1864; Caterina, il 25 febbraio 1877.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(602)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Abbruciamento di titoli rimborsati - Riscontro e collocamento nelle urne di schede - Estrazione di titoli.

Si notifica che il 1° aprile p. v., incominciando alle ore 9, si procederà presso la sede del Consorzio, via Vittorio Veneto, n. 89, alle seguenti operazioni:

a) In ordine alle obbligazioni 5 per cento:

1° abbruciamento dei titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° luglio al 31 ottobre 1930;

2° riscontro e collocamento nella relativa urna di 10.164 schede coi numeri 143188 al 153351 per titoli da 10 obbligazioni per uguale quantità di titoli rappresentanti nella circolazione numero 101640 obbligazioni consorziali 5 per cento, emesse dal 1° settembre al 10 marzo 1931 formanti parte della 8ª emissione di obbligazioni (anno 1930-31) per un capitale nominale di L. 50.820.000 da ammortizzarsi, giusta apposito piano di ammortamento, in 68 estrazioni semestrali a sorte che avranno luogo la prima il 1° aprile 1931, la seconda il 1° ottobre 1931 e le successive il 1° aprile e 1° ottobre di ciascuno degli anni dal 1932 al 1964;

3° estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1921 (1ª emissione, 20ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento e cioè:

n. 67 titoli da 1 obbligazione
» 21 » » 5 obbligazioni
» 69 » » 10 »

e così in totale n. 157 titoli rappresentanti n. 862 obbligazioni per un capitale nominale di L. 431.000;

4° estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1922 e 1923 (2ª emissione, 16ª estrazione), da effettuarsi in base agli appositi piani di ammortamento, e cioè:

n. 19 titoli da 1 obbligazione
» 56 » » 5 obbligazioni
» 187 » » 10 »

e così in totale n. 262 titoli rappresentanti n. 2169 obbligazioni per un capitale nominale di L. 1.084.500;

5° estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1924 (3ª emissione, 13ª estrazione), da effettuarsi in base ad apposito piano di ammortamento e cioè: n. 223 titoli da 10 obbligazioni, rappresentanti n. 2230 obbligazioni per un capitale nominale di L. 1.115.000;

6° estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1925-1926 (4ª emissione, 12ª estrazione), da effettuarsi in base agli appositi piani di ammortamento e cioè: n. 150 titoli da 10 obbligazioni rappresentanti n. 1500 obbligazioni per un capitale nominale di L. 750.000;

7° estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1927 (5ª emissione, 8ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè: n. 14 titoli da 10 obbligazioni rappresentanti n. 140 obbligazioni per un capitale nominale di L. 70.000;

8° estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1928 (6ª emissione, 6ª estrazione), da effettuarsi in base agli appositi piani di ammortamento, e cioè:

n. 8 titoli da 1 obbligazione
» 2 » » 5 obbligazioni
» 235 » » 10 »

e così in totale n. 2368 obbligazioni per un capitale nominale di L. 1.184.000;

9° estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1929 (7ª emissione, 4ª estrazione), da effettuarsi in base agli appositi piani di ammortamento, e cioè: n. 99 titoli da 10 obbligazioni, rappresentanti n. 990 obbligazioni per un capitale nominale di L. 495.000;

10° estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1930-1931 (8ª emissione, 3ª estrazione), da effettuarsi in base agli appositi piani di ammortamento e cioè: n. 99 titoli da 10 obbligazioni, rappresentanti n. 990 obbligazioni per un capitale nominale di L. 495.000.

b) In ordine alle obbligazioni 6 per cento di credito comunale serie speciale « Città di Palermo »:

1° estrazione a sorte di n. 32 titoli da 10 obbligazioni della 1ª tranche, rappresentanti n. 320 obbligazioni, per un capitale nominale di L. 160.000 (9ª estrazione);

2° estrazione a sorte di n. 31 titoli da 10 obbligazioni della 2ª tranche, rappresentanti n. 310 obbligazioni per un capitale nominale di L. 155.000 (8ª estrazione);

3° estrazione a sorte di n. 29 titoli da 10 obbligazioni della 3ª tranche, rappresentanti n. 290 obbligazioni per un capitale nominale di L. 145.000 (6ª estrazione);

4° estrazione a sorte di n. 27 titoli da 10 obbligazioni della 4ª tranche, rappresentanti n. 270 obbligazioni per un capitale nominale di L. 135.000 (4ª estrazione);

5° estrazione a sorte di n. 25 titoli da 10 obbligazioni della 5ª tranche, rappresentanti n. 250 obbligazioni per un capitale nominale di L. 125.000 (1ª estrazione).

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 10 marzo 1931 - Anno IX

Il presidente: A. BENEDUCE.

(1296)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Approvazione di nomine sindacali.

Si porta a conoscenza che con decreti Ministeriali, in data 27 febbraio 1931-IX, sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Montanari Mamante a segretario del Sindacato provinciale fascista dei salariati e braccianti di Perugia.

Fabi Michele a segretario del Sindacato provinciale fascista dei salariati e braccianti di Rieti.

(1283)

Si porta a conoscenza che con decreti Ministeriali, in data 5 marzo 1931-IX, sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Vittori Giulio, a segretario del Sindacato provinciale fascista dei salariati e braccianti di Bergamo.

Beltipo Domenico, a segretario del Sindacato provinciale fascista dei salariati e braccianti di Campobasso.

Aceto Antonio, a segretario del Sindacato provinciale fascista dei salariati e braccianti di Chieti.

Cagner Antonio, a segretario del Sindacato provinciale fascista dei salariati e braccianti di Zara.

Polverini rag. Pietro, a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti del commercio di Bari.

Boncina Umberto, a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti del commercio di Pola.

(1288)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 55.

Media dei cambi e delle rendite

dell'11 marzo 1931 - Anno IX

Francia	74.72	Oro	368.34
Svizzera	367.33	Belgrado	33.58
Londra	92.737	Budapest (Pengo)	3.33
Olanda	7.667	Albania (Franco oro)	367.75
Spagna	209.75	Norvegia	5.105
Belgio	2.665	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.548	Svezia	5.112
Vienna (Schillinge)	2.684	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.58	Danimarca	5.105
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	72.50
Peso Argentino Oro	14.865	Rendita 3.50 % (1902)	68 —
Peso Argentino Carta	6.57	Rendita 3 % lordo	43 —
New York	19.09	Consolidato 5 %	83.05
Dollaro Canadese	19.09	Obblig. Venezie 3.50 %	80.025

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª pubblicazione).

Smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli art. 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sotto indicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 32 — Numero del certificato provvisorio: 2834 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 16 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Vercelli — Intestazione: Angelino Brigida di Antonio, domic. in Pianceri (Vercelli) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 33 — Numero del certificato provvisorio: 2830 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 16 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Vercelli — Intestazione: Lora Teresa fu Stefano, domic. in Pianceri (Vercelli) — Capitale: L. 500

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 34 — Numero del certificato provvisorio: 2838 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 16 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Vercelli — Intestazione: Vassallo Veronica fu Giovanni, domic. in Pianceri (Vercelli) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 35 — Numero del certificato provvisorio: 2833 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 16 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Vercelli — Intestazione: Abate Caterina fu Francesco, domic. in Pianceri (Vercelli) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 36 — Numero del certificato provvisorio: 2836 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 16 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Vercelli — Intestazione: Angelino Antonio fu Giorgio, domic. in Pianceri (Vercelli) — Capitale: L. 600.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 38 — Numero del certificato provvisorio: 17788 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Cremona — Intestazione: Rossi Enrico fu Carlo, domic. in Commessaggio (Cremona) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 39 — Numero del certificato provvisorio: 10887 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 25 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Cagliari — Intestazione: Paschina Tito fu Sisinnio, domic. in Villamar (Cagliari) — Capitale: L. 1000

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 40 — Numero del certificato provvisorio: 10888 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 25 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Cagliari — Intestazione: Paschina Filippo fu Sisinnio, domic. in Villamar (Cagliari) — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 42 — Numero del certificato provvisorio: 7059 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Napoli — Intestazione: Napolitano Domenico-Clemente fu Carmine, domic. in Nola — Capitale: L. 500

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 44 — Numero del certificato provvisorio: 11709 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 1° febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Campobasso — Intestazione: D'Agnilli Carmine fu Tommaso, domic. in Isernia (Campobasso) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 45 — Numero del certificato provvisorio: 59145 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 25 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Roma — Intestazione: Graziosi Genoveffo fu Domenico, domic. in Cava (Roma) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 46 — Numero del certificato provvisorio: 36237 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 3 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Bologna — Intestazione: Cacciari Ettore fu Giuseppe, domic. in Argelato (Bologna) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 48 — Numero del certificato provvisorio: 5246 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 16 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Ferrara — Intestazione: Negri Giuseppe fu Telesforo, domic. in Ferrara — Capitale: L. 500.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 31 ottobre 1930 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6301)

BANCA

Capitale nominale L. 500,000,000

Situazione al 20

ATTIVO.			DIFFERENZE con la situazione al 10 febbraio 1931 (migliaia di lire)
Oro in cassa L.		5.300.831.472,91	+ 1.982
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero	L. 2.931.896.058,63		— 32.523
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere	» 1.081.178.945,74		—
		4.013.075.004,37	— 32.523
Riserva totale L.		9.313.906.477,28	— 30.541
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato »		1.780.481.639,51	— 1.921
Cassa »		233.589.841,08	+ 17.591
Portafoglio su piazze italiane »		3.632.464.780,76	— 91.182
Effetti ricevuti per l'incasso »		3.696.683,05	— 1.184
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie	L. 1.233.403.790,06		+ 106.297
Anticipazioni: su sete e bozzoli	» 1.250.219,95		— 18
		1.234.654.010,01	+ 106.279
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca L.		1.159.039.934,73	— 416
Titoli di pertinenza della Cassa auton. d'ammortamento del Deb. pubbl int. »		125.000.000 —	—
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione	L. 156.566.793,30		+ 3.856
altri	» 62.934.230,57		— 5.825
		219.501.023,87	— 1.969
Credito di interessi verso l'Istituto di liquidazioni L.		369.907.771,05	—
Azionisti a saldo azioni »		200.000.000 —	—
Immobili per gli uffici »		166.479.104,52	+ 7
Istituto di liquidazioni »		626.229.713,71	—
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario	L. 30.000.000 —		—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale	» 32.485.000 —		—
Impiego della riserva speciale azionisti	» 79.491.940,89		—
Impiego fondo pensioni	» 208.974.658,71		—
Debitori diversi	» 1.634.264.983,89		+ 202.696
		1.985.216.583,49	+ 202.696
Spese L.		9.730.859,03	+ 554
L.		21.059.898.422,09	—
Depositi in titoli e valori diversi »		27.069.236.500,61	— 97.334
L.		48.129.134.922,70	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi »		279.772.513,69	— 758
TOTALE GENERALE L.		48.408.907.436,39	—

Saggio normale dello sconto 5 1/2 per cento (dal 19 maggio 1930).

Il Governatore: V. AZZOLINI.

(12436)

D'ITALIA

Versato L 300.000.000

---

febbraio 1931 (IX)

PASSIVO.

				DIFFERENZE con la situazione al 10 febbraio 1931 — (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti		L.	14.871.259.350 —	— 249.323
Vaglia cambiari e assegni della Banca		»	376.296.559,78	+ 19.373
Depositi in conto corrente fruttifero		»	2.061.739.864,07	+ 262.845
Conto corrente del Regio tesoro		»	300.000.000 —	—
Totale partite da coprire		L	17.609.295.773,85	+ 32.895
Capitale		L.	500.000.000 —	—
Massa di rispetto		»	100.000.000 —	—
Riserva straordinaria patrimoniale		»	32.500.000 —	—
Conti correnti passivi			16.273.242,10	— 2.130
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato		»	1.178.467.099,99	+ 104.728
Istituto di liquidazioni - conto titoli		»	369.907.771,05	—
Cassa autonoma d'ammortamento del Debito pubbl. interno { conto corrente		»	195.666.045,48	—
Cassa autonoma d'ammortamento del Debito pubbl. interno { conto titoli		»	125.000.000 —	—
Partite varie:				
Riserva speciale azionisti	L. 79.606.150,72			—
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici	» 46.000.000 —			—
Creditori diversi	» 662.123.965,25			+ 58.305
			787.730.115,97	+ 58.305
Rendite		L.	71.549.084,21	+ 6.117
Utili netti dell'esercizio precedente		»	73.509.289,44	—
		L.	21.059.898.422,09	—
Depositanti		»	27.069.236.500,61	— 97.334
		L.	48.129.134.922,70	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi		»	279.772.513,69	— 758
TOTALE GENERALE		L.	48.408.907.436,39	—

Rapporto della riserva ai debiti da coprire 52.89 per cento.

p. *Il ragioniere generale:* RIPETTI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione).

Perdita di certificati.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del Regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilascieranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	397666	Mensa vescovile ed abbaziale di Velletri (Roma)	L.	10 —
»	445577	Mensa vescovile di Velletri (Roma)	»	55 —
»	229688	Di Cataldo Carlo fu Francesco, domiciliato in New York	»	750 —
»	7174 Polizza combattenti	Origlia Carlo fu Secondo, domiciliato in Torino	»	20 —
»	302185	Robino Delfino fu Giuseppe, presunto assente, sotto la curatela di Brosio Giuseppe di Giovanni, domic. in Torino	»	170 —
»	166946	Girotto Maria fu Nicola, minore sotto la patria potestà della madre Calosso Lucia fu Sebastiano, vedova Girotto, domic. in Torino	»	50 —
»	487727	Zucchino Alfredo di Augusto, minore sotto la patria potestà del padre, domic. in Piverone (Aosta)	»	200 —
»	507219	Rosa Renato fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Zozzoli Maria fu Pietro, vedova di Rosa Giacomo, domic. in Torino	»	590 —
»	237192 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Cravetto Giuseppina, nubile, Ettore ed Oreste fu Bernardo eredi indivisi del padre, domic. in Torino per l'usufrutto: Ratto Margherita fu Giuseppe, vedova di Cravetto Bernardo, domic. in Torino.	»	200 —
3.50 %	462107	Beneficio Cappellaniale del SS. Sacramento in Portogruaro (Venezia)	»	7 —
»	276281 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Prole nascitura dal legittimo matrimonio da Vianini Spirito fu Giovanni, domic. a Mezzana Mortigliengo (Novara) per l'usufrutto: Congiuntamente vita durante a Vianini Spirito fu Giovanni ed alla di lui moglie Boggio Carolina fu Giovanni, domic. in Mezzana Mortigliengo (Novara) ed eventualmente alla moglie posteriore dello stesso Vianini Spirito.	»	371 —
Cons. 5 %	283816	Beneficio parrocchiale in Visco (V. G.)	»	210 —
»	283818	Chiesa parrocchiale S. Maria di Visco (V.G.) vincolata in parte.	»	185 —
»	8097 Polizza combattenti	Ricciardelli Michele di Enrico, domic. in Santa Paolina (Avellino)	»	20 —
»	15143 Prestito Littorio	De Stefano Caterina fu Raffaele, moglie di Monopoli Giuseppe, domic. in Trinitapoli (Foggia)	»	25 —
3.50 %	634549	Sirtori Giacomo fu Giuseppe, domic. in Milano	»	875 —
Cons. 5 %	245571	Chiesa parrocchiale di Callabiana (Novara)	»	65 —
3.50 %	9870	Intestata come la precedente	»	7 —

Roma, 31 dicembre 1930 - Anno IX

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(22)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.